



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 37

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>ROBERTI</b>	<b>ROBERTO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ROSSINI</b>	<b>MARIO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>PINTO</b>	<b>DIEGO ROSARIO ANTONI</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 4004/2015  
spedito il 22/01/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720130285660334 IRPEF-ALTRO 2009  
contro:

AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

**difeso da:**

LAURENTI LAURA  
CORSO D'ITALIA 19 00100 ROMA

**proposto dal ricorrente:**

**[REDACTED]**  
VIA IGNORASI 00100 ROMA RM

**difeso da:**

MURATORI FRANCO  
VIA GINO FUNAIOLI 54-56 00100 ROMA RM

**terzi chiamati in causa:**

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3  
VIA BOGLIONE 7/25 00155 ROMA RM

SEZIONE

N° 37

REG.GENERALE

N° 4004/2015

UDIENZA DEL

24/02/2017 ore 10:00

N°

6293/34/17

PRONUNCIATA IL

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

10 MAR. 2017

Il Segretario

## Fatto e Diritto

Il Sig. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Franco Muratori, con studio sito in Roma, in via Gino Funaioli, n. 54/56, ove elegge domicilio ai fini del presente giudizio, in data 22/01/2015, ha spedito il ricorso ricevuto il 30/01/2015 contro Equitalia Sud S.p.A., nonché contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma, avverso la cartella esattoriale n. 09720130285660334000, notificata in data 12/01/2014, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 67.306,62, per presunti omessi versamenti di IRPEF relativi all'anno d'imposta 2009, a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73.

Con il ricorso si chiede, previa sospensione, di annullare l'atto impugnato; in subordine, la riduzione della somma richiesta, con condanna di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

A sostegno del gravame si eccepisce:- a) la nullità della cartella per omessa comunicazione del preventivo avviso bonario; - b) decadenza dell'Amministrazione finanziaria da diritto al recupero dell'imposta; - c) nullità per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi; - d) nullità della cartella per difetto di motivazione; - e) la omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento; - f) violazione dello statuto del contribuente, legge n. 212/2000.

Con successiva memoria illustrativa si controdeduce alle note difensive delle parti resistenti e si chiede la conferma delle motivazioni indicate in ricorso.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese del giudizio.

Si costituisce, altresì, Equitalia Sud S.p.A., chiedendo: - di dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso; - di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva; - di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese del giudizio.

La Commissione, esaminata la documentazione, rileva che il ricorso è meritevole di accoglimento, relativamente alla eccepta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta; al riguardo, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, vige il dettato dell'art. 25, comma 1, del D.P.R.n. 602/73, come modificato dagli art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 106/2005, convertito nella legge n 156/2005, che ha stabilito termini ben definiti per la notifica delle cartelle esattoriali, emesse ai sensi del richiamato art. 36 bis e, più precisamente, con riferimento alle dichiarazioni



presentate a decorrere dall'01/01/2004, la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Nel caso di specie, la pretesa tributaria azionata con la cartella esattoriale in argomento si riferisce alla dichiarazione presentata nell'anno 2010, per l'anno d'imposta 2009, la notifica di detta cartella doveva essere effettuata, alla luce della normativa sopra richiamata, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, mentre la stessa è stata eseguita il 12/11/2014, quindi ampiamente fuori del termine decadenziale, determinando, di conseguenza, la illegittimità della cartella stessa.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.


Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in solido tra le parti resistenti in ragione di € 2.000,00 ( duemila/00), in favore del difensore quale antistatario.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), in favore del difensore quale antistatario.

Così deciso il 24 febbraio 2017

*Il Estensore*  


*Il Presidente*  
